



KASKO

TOP

FASCICOLO INFORMATIVO

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

N° DLI 900000046

tra

DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. - P.za Monte Titano, 10 - 20132 MILANO

e

FGA CAPITAL SPA - C.so Agnelli, 200 - 10135 TORINO

- SOCIETA':** DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. - P.za Monte Titano, 10 - 20132 MILANO
- CONTRAENTE:** FGA CAPITAL S.P.A. - C.so Agnelli, 200 - 10135 TORINO in nome proprio e nell'interesse e per conto di chi spetta
- ASSICURATI:** Proprietari di veicoli acquistati con finanziamento o leasing concesso dal Contraente che abbiano aderito alla Convenzione sottoscrivendo la Proposta di adesione.
- BENEFICIARIO:** L'assicurato.
- GARANZIE PRESTATE:** Furto e Incendio totale o parziale - Ricorso Terzi da Incendio - Eventi Naturali - Eventi Sociopolitici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive – Infortuni conducente – Kasko.
- VEICOLI ASSICURABILI:** Si intendono assicurabili ai sensi della presente convenzione tutti i veicoli nuovi e usati acquistati con finanziamento concesso dalla contraente ad esclusione di quelli di marca AUDI – BENTLEY – BMW – CADILLAC – FERRARI – LAMBORGHINI – LOTUS – MASERATI – MERCEDES – PORSCHE – ROLLS ROYCE e comunque di quelli adibiti a noleggio a breve o lungo termine con e senza conducente.

Sommario Fascicolo Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI	3
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	3
1. Informazioni generali.....	3
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	3
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....	3
3. Coperture assicurative offerte.....	3
DANNI AL VEICOLO	3
3.1 FURTO E INCENDIO.....	3
3.2 RICORSO TERZI DA INCENDIO	3
3.3 EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI	3
3.4 ROTTURA CRISTALLI	3
3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE	4
3.6 INFORTUNI CONDUCENTE	4
3.7 KASKO.....	4
3.8 ESCLUSIONI	4
3.9. SOMMA ASSICURATA	4
3.10. RIPARTIZIONE TERRITORIALE – SCOPERTI	5
3.11. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.....	5
3.12. LIMITI DI INDENNIZZO	5
3.13. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - BENEFICIARIO	5
3.14. RECUPERI	6
3.15. NON CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE	6
3.16. ESTENSIONE TERRITORIALE.....	6
3.17. IMPOSTE E TASSE.....	6
4. Premi.....	6
5. Rivalse	6
6. Diritto di recesso: clausola di ripensamento	6
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.....	6
8. Legge applicabile al contratto	6
9. Regime Fiscale	6
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.....	6
10. Modalità per la denuncia del sinistro.....	6
11. Diritto d'accesso agli atti d'impresa.....	7
12. Reclami	7
ALLEGATO 1 TABELLA ANIA	8
D. GLOSSARIO	9
E. INFORAMTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03	10
F. MODULO DI ADESIONE.....	11

**FASCICOLO INFORMATIVO ai sensi del Regolamento 35
relativo alla polizza collettiva n. DL190000046 stipulata tra
FGA Capital e Direct Line Insurance S.p.A.**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

**Il presente Fascicolo Informativo è redatto secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prenderne visione prima della sottoscrizione della polizza.**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Direct Line Insurance S.p.A. fa parte della divisione assicurativa di RBS; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese ISVAP e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: Piazza Monte Titano, 10, 20132 Milano, Italia
Website: www.directline.it
Recapito Telefonico: 02.21092.300

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L' ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato nel 2009, è pari ad Euro 85.570.445 di cui:
Capitale Sociale interamente versato: Euro 25.823.000
Altre Riserve Patrimoniali: Euro 59.747.445

L'indice di Solvibilità di Direct Line Insurance S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa, al 31 Dicembre 2009 risulta pari al 167.1% (data ultimo bilancio).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di finanziamento o leasing (come comunicata dal Contraente) o dal momento della consegna del veicolo assicurato se successiva e cessa alla data di scadenza del finanziamento o del leasing esclusi eventuali periodi di rifinanziamento della rata finale residua ed escluso il periodo intercorrente tra la data di attivazione del contratto di finanziamento o leasing e quello di consegna del veicolo, ove il cliente ne abbia fatto espressa richiesta.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing a seguito di danno totale, la Società rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di estinzione del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento o leasing (non a seguito di danno totale), la Società rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto.

In tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing decade la copertura assicurativa a far data da quella di efficacia dalla suddetta estinzione anticipata, come certificata dal Contraente.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative offerte: Furto e Incendio totale o parziale - Ricorso Terzi da Incendio – Eventi naturali – Eventi Sociopolitici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive – Infortuni Conducente – Kasko.

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%

il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull' ammontare del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 258

il rimborso sarà pari € 742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

Il comportamento di franchigia e scoperto è identico per tutte le garanzie che prevedono la loro applicazione.

DANNI AL VEICOLO

3.1 FURTO E INCENDIO

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato – inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati e risultanti dalla fattura di acquisto – in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successiva al furto.

3.2 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n.209

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La Società, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

3.3 EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

La Società si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine ed altre calamità naturali nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Ai danni da vandalismo sono altresì parificati i danni conseguenti a furto, consumato o anche solo tentato, del veicolo assicurato.

3.4 ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa sino alla concorrenza del limite massimo di € 600,00 (seicento/00) per anno assicurativo le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

La garanzia comprende:

- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

3.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

In caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo assicurato nonché per l'imposta di proprietà pagata e non goduta sino ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00) per sinistro ed anno assicurativo.

In caso di Furto totale del veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di taxi sostenute dall'Assicurato per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro.

La Società, solo ed esclusivamente in caso di riacquisto di altro veicolo presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, rimborsa altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'auto sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc. fino ad un massimo di 90 giorni e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento dopo il furto o la rapina se circolante oppure non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo assicurato riparato.

L'Assicurato dovrà formulare ad ACI Global la richiesta di veicolo sostitutivo entro il termine essenziale di 48 ore dalla data di denuncia del sinistro a pena di decadenza del proprio diritto. Il servizio è fruibile previo contatto del Numero Verde ACI GLOBAL 800.403431 e/o Numero Nero 02.66165042.

Si intendono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la richiesta da parte del punto convenzionato di costituzione di un deposito cauzionale: lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il servizio non è erogabile in caso di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.

La Società rimborsa altresì per il tramite del Contraente il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future in caso di Furto o Incendio totali del veicolo assicurato

In caso di Furto totale del veicolo assicurato la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e dal medesimo documentate per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo nonché le spese di rifacimento documenti fino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.

La Società garantisce inoltre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo nonché dei danni subiti dai bagagli trasportati sino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.

3.6 INFORTUNI CONDUCENTE

La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

3.7 KASKO

La società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada.

3.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del veicolo assicurato;
- derivati dalla partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- ad apparecchi audiofonovisivi in genere non stabilmente fissati al veicolo assicurato
- derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore
- nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore
- che si trovi:

- in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
- sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni

- in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario
- a seguito di partecipazione a imprese temerarie
- durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti
- in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
- avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno – di energia nucleare
- in caso di suicidio o tentato suicidio
- in fase di salita e discesa dalla vettura
- se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.

Relativamente alla garanzia Kasko l'assicurazione non opera inoltre:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria- se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

3.9. SOMMA ASSICURATA

Per Somma assicurata si intende il valore di fattura del veicolo assicurato come risultante dal flusso informatico settimanale nel campo definito "Prezzo di vendita del veicolo assicurato" ed alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore della Fornitura" di cui al contratto di finanziamento o a quello di leasing.

Per la garanzia Infortuni Conducente la garanzia viene prestata con massimali (non cumulabili) di Euro 65.000,00 in caso di Morte ed Euro 65.000,00 in caso di Invalidità Permanente.

3.10. RIPARTIZIONE TERRITORIALE – SCOPERTI

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato come segue:

I° ZONA – Valle d'Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e provincia), Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Lazio (esclusa Roma, Latina e relative province), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia).

II° ZONA – Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari e provincia, Sicilia (esclusa Catania e provincia), Latina e provincia.

III° ZONA – Torino, Milano, Roma, Reggio Calabria, Catania, Lecce e relative province.

IV° ZONA – Regioni e province non rientranti nelle precedenti.

Le garanzie Furto o Incendio totali, vengono prestate con applicazione del seguente scoperto:

- in caso di riacquisto presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente non verrà applicato alcuno scoperto;
- in caso di non riacquisto presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente verrà applicato uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

Le garanzie Furto o Incendio parziali ed Eventi Naturali e Sociopolitici vengono invece prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 per le Zone I, II e III elevato ad € 500 per i soli danni da grandine ed atti vandalici. Relativamente alla Zona territoriale IV lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00.

La garanzia rimborso Rottura Cristalli prevede una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro a carico dell'assicurato. La franchigia non verrà applicata solo nel caso di riparazione e non sostituzione del cristallo danneggiato.

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

La garanzia Infortuni Conducente prevede una franchigia del 5% in caso di Invalidità Permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

La garanzia Kasko sia totale che parziale viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 750,00.

3.11. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati.

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali e Kasko con danno totale:

- a) In caso di riacquisto di veicolo presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente:
1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
 2. successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di

accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e optional.

- b) In caso di non riacquisto di veicolo presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente:

1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
2. successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optional.

Si considera altresì perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio o Kasko parziali, Eventi Naturali e Sociopolitici e Rottura Cristalli, l'assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed accessori non di serie ed in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento del sinistro determinato come sopra.

Nel caso l'Assicurato richieda l'indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all'ufficio sinistri originale o copia della fattura d'acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.

3.12. LIMITI DI INDENNIZZO

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alla somma assicurata.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

3.13. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - BENEFICIARIO

In caso di sinistro da Furto o Incendio o Kasko totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore dell'assicurato trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione alla Società della documentazione di cui al successivo art.10 – Modalità per la denuncia del sinistro.

Nel caso l'Assicurato abbia effettuato presso l'Ente di Vendita di acquisto del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente l'ordine di acquisto di una nuova vettura, tale ordine dovrà essere perfezionato non prima del 30° giorno dalla data di denuncia del sinistro e copia dell'ordine di acquisto inviata alla Società, entro il 40° giorno dalla data di denuncia.

In caso di ritrovamento del veicolo assicurato trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia, la proprietà e la gestione del veicolo assicurato saranno sempre della Società. In caso invece di ritrovamento entro 30 giorni la Società non sarà obbligata ad acquisire la proprietà del veicolo assicurato.

In caso di sinistro pagabile a termini di polizza, conseguente a Furto o Incendio parziali o ad Eventi Naturali o Sociopolitici, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore dell'Assicurato.

In caso di Invalidità Permanente causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a favore del conducente e sarà calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA riportata nell'allegato 1 del presente Fascicolo Informativo. Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una

percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di Morte causata da infortunio alla guida del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

3.14. RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo assicurato rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, qualora non abbia rilasciato alla Società la procura a vendere, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire alla stessa di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

3.15. NON CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica e in caso di vendita a terzi/procura a vendere, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, vengono pertanto ad estinguersi automaticamente dalle ore 24.00 del giorno corrispondente alla data di consegna alla Società della documentazione giustificativa, da parte dell'Assicurato.

In tali casi, nonché nel caso in cui si sia verificato un danno totale, Direct Line Insurance S.p.A. s'impegna a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, dietro presentazione della documentazione di cui sopra, l'importo eventualmente corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento dei sopra descritti eventi al netto delle imposte.

3.16. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

3.17. IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

4. Premi

Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale ed in funzione della durata del finanziamento e del valore del veicolo da assicurare per quanto riguarda le coperture CVT cui è sommato il premio Infortuni fisso annuo moltiplicato per la durata del finanziamento.

L'importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal contraente pari al 43% del premio imponibile a carico dell'assicurato.

Premio Imponibile = Valore veicolo x Tasso + Premio Infortuni x Durata

Es.

Durata finanziamento: 2 anni

Premio Infortuni annuo: € 50

Valore Veicolo € 10.000 Tasso = 0.0307

Premio Imponibile = € 307 + € 100 = € 407

di cui Provvigioni = € 123

AVVERTENZE:

- **Il tasso CVT è definito in funzione della durata del finanziamento e della area territoriale di residenza del proprietario**
- **qualora il contratto assicurativo venga risolto, Direct Line rimborserà all'assicurato per il tramite del contraente la parte di premio imponibile pagato e non goduto.**

5. Rivalse

Non sono previste rivalse.

6. Diritto di recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a FGA Capital Spa, Corso Agnelli 200 – 10135 Torino. Alla ricezione di tale richiesta Direct Line provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

In caso di finanziamento con durata superiore a 5 anni, è data facoltà all'assicurato ai sensi dell'art. 1899 del c.c. di recedere dal contratto senza oneri e con un preavviso di 60 giorni.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.

8. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge della Repubblica italiana. In caso di controversie il foro competente sarà quello della sede legale del contraente.

9. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO E FURTO	13.50%
KASKO	13.50%
GARANZIA CRISTALLI	13.50%
EVENTI NATURALI	13.50%
EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI	13.50%
INFORTUNI CONDUCENTE	2,50%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Modalità per la denuncia del sinistro

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve telefonare al numero dedicato 848.781.185 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

In alternativa, l'Assicurato deve inviare comunicazione scritta a Direct Line Insurance S.p.A. c/o Sistema Sinistri Srl, Corso Svizzera 185, Fabbricato 2 – Piano 1 – Scala D 10149 Torino (TO) a mezzo lettera raccomandata, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo assicurato. Alla documentazione scritta è necessario allegare:

1. In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto si verifici all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'autorità straniera anche all'Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al punto 5
2. In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco
3. In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dalla Società
4. In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5
5. In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
 - Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato
 - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso.
 - Chiavi originali del veicolo assicurato.
 - Certificato di proprietà
6. In caso di Infortunio del conducente il certificato medico redatto dal Pronto Soccorso ed ogni ulteriore documentazione medica in possesso.

Direct Line Insurance S.p.A. ha facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, che l'assicurato fornisca il certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo al furto del veicolo assicurato è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Direct Line Insurance S.p.A. ha inoltre facoltà, in caso di Furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- Una procura notarile a vendere per consentire a Direct Line Insurance S.p.A. di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
- Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

11. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Direct Line, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente e dell'assicurato.

12. Reclami

Ricordiamo che sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

Servizio Clienti disponibile:

- o al numero **848.78.11.85** o al numero **011/198.15.132** per telefonate dall'estero, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00
- o all'indirizzo email denuncia.directline@sistemasinistri.it
- o al fax **011/198.15.138**

In alternativa, eventuali comunicazioni scritte possono essere inoltrate a

Direct Line Spa c/o Sistema Sinistri Srl – Centro Direzionale Piero della Francesca - Corso Svizzera 185, Fabbricato 2 – Piano 1 – Scala D – 10149 Torino (TO)

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi all'Ufficio Reclami al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Direct Line - Ufficio Reclami - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano; fax 02/21725041; indirizzo e-mail reclami@directline.it, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio

Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, correndo l'esposto con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente, l'ISVAP, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Isvap può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'Isvap. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'ISVAP interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'ISVAP comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

L'Isvap riporta sul proprio sito internet (www.isvap.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Direct Line è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
James Brown
Amministratore Delegato



ALLEGATO 1: TABELLA ANIA

MENOMAZIONI	% invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2	

D. GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno del Fascicolo Informativo.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Apparecchi fonovisivi

radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il contratto di finanziamento con il Contraente che ha aderito alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione.

Assicurazione

garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

Azione del fulmine

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario

la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto.

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

FGA Capital S.p.A., che stipula la polizza collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line.

Franchigia

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto

Il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

la combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

l'importo dovuto da Direct Line all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Massimale

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Optional

l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Polizza Collettiva

Polizza stipulata tra Contraente e Assicurato disciplinate dal fascicolo informativo

Premio

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente/assicurato a Direct Line,

Prezzo d'Acquisto

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

DIRECT LINE ASSICURAZIONI S.p.A.

Somma assicurata

l'importo, indicato sul modulo di adesione, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Surrogazione

il diritto che Direct Line ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Valore a Nuovo

il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale

la quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Vandalismo

atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

il mezzo descritto nel modulo di adesione e identificato dal numero di targa.

E. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei Dati personali (di seguito "Legge"), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A, con sede in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali (di seguito "Dati").

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati, da lei forniti per il calcolo del preventivo e per l'eventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saranno oggetto di trattamento da parte di Direct Line:

a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valutazione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio, per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed esecuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo;

b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono, o sms.

2. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e nel Regno Unito, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione di finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo.

3. Dati sensibili

In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a).

4. Comunicazione dei Dati

a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza;
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima.

I suoi Dati circoleranno all'interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione.

b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.

5. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Amministratore Delegato, Direct Line Insurance S.p.a., Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano).

6. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviare informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A. – Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 è l'Amministratore Delegato. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.



direct line

Modulo di adesione alla Convenzione Auto Rischi Diversi "F/I Kasko Top" n.

essere tra Direct Line SpA (di seguito Impresa) e

(di seguito Contraente) in nome proprio e nell'interesse e

per conto degli acquirenti di veicoli acquistati con finanziamento tramite concessionari convenzionati con il Contraente.

 Contratto di finanziamento n°
 Ragione Sociale Ente di vendita

Codice Ente di vendita

Il sottoscritto dichiara, con la firma del presente modulo, di aderire alla Convenzione sopra descritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo sotto identificato. Dichiara altresì di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare la Nota informativa e le Condizioni generali di copertura.

Il sottoscritto prende inoltre atto che la copertura assicurativa in questione ha effetto dalla data di attivazione del contratto di finanziamento o leasing o dal momento della consegna del veicolo, se successiva, e cessa alla data di scadenza del finanziamento o del leasing, ove acquistata per l'intera durata (per i Contratti finanziari con Rata Finale Residua, per scadenza del Contratto si intende la data di scadenza della Rata Finale Residua; esclusi lo/gli eventuale/i periodo/i di rifinanziamento), escluso il periodo intercorrente tra la data di attivazione del contratto di finanziamento o leasing e quello di consegna del veicolo, ove il cliente ne abbia fatto espressa richiesta. Dichiara di aderire alla Polizza sopra indicata, corrispondendo un premio unico anticipato totale pari a € _____ di cui imposte pari a € _____ e costi a carico dell'Assicurato/commissioni percepite dal Contraente pari a € _____

Aderente _____	
[M] [F] Nato il _____	Codice Fiscale/P. IVA _____
Residente in _____	
Comune _____	
Cap _____	Prov _____ Nazione _____
Telefono _____	Fax _____ e-mail _____
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO ASSICURATO	
Codice veicolo _____	Marca _____
Targa o telaio _____	Alimentazione _____
TOTALE Somma assicurata iniziale € _____	
Si intende il prezzo di fattura chiavi in mano al lordo di IVA comprensivo di accessori, optional e fonoadiovisivi	
GARANZIE OPERANTI	
<input checked="" type="checkbox"/>	

L'Aderente _____ ←

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CIRCA LA COPERTURA PRESTATATA E IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE IL NUMERO DIRECT LINE 848 781 185 ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 20.00 O INVIARE COMUNICAZIONE SCRITTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A DIRECT LINE SPA C/O SISTEMA SINISTRI SRL, CORSO SVIZZERA 185, FABBRICATO 2 – PIANO 1 – SCALA D, 10149 TORINO (TO)

TIMBRO E FIRMA EDV
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

A) Il sottoscritto, preso atto dell'Informativa di cui all'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 riportata in documento separato che dichiara di aver ricevuto e consapevole dell'effetto del rifiuto, presta il proprio consenso al trattamento di cui alla lettera 1a)

L'Aderente _____ ← data compilazione _____

B) Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali di cui alla lettera 1 b) d'intesa con FGA CAPITAL S.P.A.

L'Aderente _____ ← data compilazione _____

